



# COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

## PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: [segreteria.pignataro@libero.it](mailto:segreteria.pignataro@libero.it)

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: [www.comune.pignataroint.fr.it](http://www.comune.pignataroint.fr.it)

PEC: [comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it](mailto:comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it)

Comune di  
Pignataro Interamna

### L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 59 del 29/03/2022

29 MAR. 2022

Prot. n. 1302

### SCHEMA REGOLATORIO SERVIZIO RIFIUTI

Premesso che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

#### Visto che:

- la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano Economico Finanziario quadriennale del servizio rifiuti, di seguito PEF;
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";
- l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: "Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito";

#### Considerato che:

- i livelli intermedi ed avanzato prevedono di dotarsi di strumenti hardware e software che consentano la misurazione degli standard di servizio e al, contempo, tutte le interazioni con i contribuenti (tempi di attesa telefonica, sistemi taglia code avanzati, rilevazione dei tempi di evasione delle risposte in forma scritta, ecc.) per le quali sono necessarie più approfondite valutazioni in termini di fattibilità e costi;
- dalla lettura della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif e dei relativi allegati non viene esclusa la possibilità di modificare successivamente lo schema regolatorio adottato in origine, tenuto conto dei necessari costi da inserire nel PEF pluriennale 2022/2025 (componenti previsionali CQ - Art. 9.2 MTR-2), in considerazione delle migliorie che potranno essere previste nel prosieguo del servizio;
- l'Allegato "A" alla Deliberazione ARERA n. 363/2021 definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";
- l'articolo 3-bis del Decreto-Legge n. 138/2011, al comma 1-bis attribuisce agli enti di governo

*[Handwritten signature]*

dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

- nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;

- l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 specifica che: "Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti";

- alla data di approvazione della presente Deliberazione nella Regione Lazio non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e, pertanto, le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al Comune;

- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente (Comune), in seno all'organizzazione dell'ente sono distinte, in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte organizzative che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico;

- l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione, tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF, consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dall'01/01/2023;

- dalla ricognizione condotta nella gestione del servizio emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso di inquadramento dell'ente nello "Schema regolatorio I", valutandolo più in linea con la condizione attuale, come meglio evidenziato nel confronto delle Tabelle 1 e 2 riportate dallo stesso TQRIF e qui allegate, dovendo garantire il rispetto dei nuovi obblighi di servizio per poi cercare di migliorare tale livello dotandosi degli strumenti necessari;

- per assicurare con decorrenza 01/01/2023 gli obblighi e gli standard generali e di qualità previsti da ARERA il Comune dovrà sostenere nell'esercizio finanziario 2022 gli eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento e, pertanto, in tal caso la componente tariffaria "CQ" del PEF 2022/2025 dovrà essere valorizzata con decorrenza 2022;

#### **Tenuto conto che:**

- l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del PEF 2022/2025 prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

**Ritenuto** di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo "Schema I - Livello qualitativo minimo" e di demandare ai responsabili di servizio dell'ente la determinazione degli oneri da valorizzare nella componente tariffaria CQ del PEF 2022/2025 tenuto conto degli oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nei previgenti contratti di servizio stipulati con il Gestore del servizio di spazzamento, raccolta e smaltimento dei rifiuti e con il concessionario della riscossione della TA.RI., nonché di ogni ulteriore eventuale onere comunque a carico dell'ente;

AS

**Visti:**

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (T.U. sull'Ordinamento degli enti locali);
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio – LL.PP. e Ambiente – ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

L'organo di revisione del Comune di Pignataro Interamna,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'adozione delle proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente ad oggetto: "**Schema regolatorio servizio rifiuti**".

Pignataro Interamna, lì 29/03/2022

**L'ORGANO DI REVISIONE**

(Dott. Andrea Sorce)

